

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2859 Anno 2019

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 31/01/2019

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. ^{12,} ~~13~~ 455/2011 R.G. proposto da
[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]
[redacted], presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma
[redacted], giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 114/1/10, depositata il 25 marzo 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre
2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta la memoria depositata dall'Avv. [redacted] per il
contribuente.

RILEVATO CHE

- [redacted] impugnava la cartella di pagamento
notificata il 6 giugno 2001 relativa all'iscrizione a ruolo effettuata
dall'Agenzia delle entrate per Iva non versata, interessi e sanzioni,



per gli anni d'imposta 1986, 1987 e 1988, nonché per un'iscrizione a ruolo, non impugnata, relativa a diritti annuali camerali;

- il contribuente, in particolare, denunciava violazione del diritto di difesa, mancanza di motivazione dell'atto impugnato e della data di esecutività del ruolo, illegittimità delle sanzioni, ed eccepiva la prescrizione del diritto e la decadenza dell'Amministrazione;

- nelle more del giudizio di primo grado, inoltre, presentava istanza di definizione della lite fiscale pendente ai sensi dell'art. 16 l. n. 289 del 2002; l'Ufficio rigettava la domanda osservando che la cartella, avendo ad oggetto omessi/tardivi versamenti, non era un atto impositivo;

- l'impugnazione del diniego, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, era respinta dal giudice d'appello;

- il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso;

CONSIDERATO CHE

- il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 l. n. 289 del 2002 per aver la CTR escluso la natura di atto impositivo della cartella pur a fronte delle contestazioni del contribuente sul contenuto della stessa e sulla pretesa fiscale;

- il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per non aver la CTR dichiarato inammissibile il ricorso in appello dell'Ufficio carente di specificità dei motivi;

- il terzo motivo denuncia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla carenza di specificità del gravame dell'Ufficio e alle eccezioni di merito del contribuente;

- va esaminato, per priorità logica, il secondo motivo, di carattere pregiudiziale;

- il motivo, inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto (se non per limitati frammenti) l'atto di gravame asseritamente carente, è comunque infondato, avendo



l'Ufficio – come indicato dal giudice d'appello – contestato la natura di atto impositivo della cartella opposta, in termini evidentemente critici alle affermazioni contenute nella decisione di primo grado, i cui passaggi decisionali, riprodotti dal contribuente, attengono ad una unitaria (e contrapposta) *ratio decidendi*;

- il primo motivo, invece, è fondato;

- l'art. 16, comma 3, l. n. 289 del 2002 dà una definizione di lite pendente intendendo per tale «quella in cui è parte [l'Agenzia delle Entrate] avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato»;

- per quanto concerne «gli altri atti di imposizione», se, da un lato, non vi rientrano gli atti che abbiano natura meramente liquidatoria e, dunque, le cartelle che siano state emanate a seguito di atto di accertamento ormai definitivo, vanno invece incluse, e quindi sono qualificabili come atti impositivi, quelle che, al contempo, assolvono alla funzione di atto di accertamento e di riscossione;

- ne deriva che esulano dal concetto normativo di lite pendente e, quindi, dalla possibilità di definizione agevolata ex art. 16 cit., soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza alcuna attività di accertamento o rettifica della dichiarazione stessa (v. Cass. n. 22846 del 10/11/2010; Cass. n. 9194 del 21/04/2011; Cass. n. 9545 del 29/04/2011; Cass. n. 1571 del 28/01/2015; Cass. n. 548 del 15/01/2016; v. anche, con riferimento alla cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, Cass. n. 1263 del 22/01/2014 e n. 1295 del 25/01/2016, secondo cui tale atto può essere impugnato «ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non solo per vizi propri ma



anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante»);

- tale conclusione, del resto, è coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite - Sez. U, n. 643 del 16/01/2015 - secondo il quale «il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso»;

- orbene, nella vicenda in esame, è incontroverso che il pagamento dell'omesso versamento dell'Iva già dichiarata per gli anni d'imposta 1987, 1988 e 1989 (con le relative sanzioni) è stato preteso per la prima volta con la cartella e che il contribuente, con la relativa opposizione, ha contestato la pretesa stessa, eccependo sia di aver già assolto al pagamento, sia l'omessa notifica degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, sia la prescrizione del diritto, sia la decadenza dell'azione amministrativa, sicché non poteva essere esclusa dal novero degli atti condonabili;

- il terzo motivo resta assorbito;

- in accoglimento del primo motivo la sentenza va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario del contribuente;

- le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre, attesa la peculiarità della vicenda e il consolidarsi recente degli orientamenti della Corte, vanno compensate le spese dei gradi di merito;



P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del contribuente, che liquida in complessivi € 4.100,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 ottobre 2018

Il Presidente

Biagio Virgilio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

